



Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza del DFI con- cernente le derrate alimentari geneticamente modifi- cate (ODerrGM)

20.05.2020

I. Situazione iniziale

Tolleranza

Gli organismi geneticamente modificati (OGM) presenti nelle derrate alimentari possono essere immessi sul mercato svizzero solo con l'approvazione dell'ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Attualmente in Svizzera sono autorizzate quattro linee di piante geneticamente modificate da utilizzare come derrate alimentari: tre linee di mais (Bt176, Bt11, MON810) e una linea di soia (40-3-2, nota come soia Roundup Ready). Le tracce non intenzionali di tali OGM autorizzati nei prodotti convenzionali non sono soggette all'obbligo di caratterizzazione se non superano la soglia dello 0,9% (art. 7 cpv. 7 ODerrGM).

Tuttavia, per altre quattro linee di mais (NK603, GA21, TC1507, DAS59122) e una linea di soia (MON89788) vi è un disciplinamento delle tolleranze. Le tracce non intenzionali di tali OGM tollerati nelle derrate alimentari non devono superare lo 0,5%. In caso di superamento, o se vi sono tracce non intenzionali di altri prodotti OGM non elencati, il prodotto non può essere commercializzato come derrata alimentare in Svizzera e dovrebbe essere riesportato o distrutto, il che contribuirebbe allo spreco alimentare. Per poter essere tollerato in Svizzera, un residuo di OGM doveva finora soddisfare le seguenti condizioni: il prodotto OGM doveva essere autorizzato da un'autorità estera in una procedura analoga a quella svizzera per l'impiego in derrate alimentari, l'USAV e l'UFAM dovevano poter escludere un rischio per la salute e l'ambiente in base allo stato delle conoscenze scientifiche e il prodotto OGM doveva essere elencato nell'allegato 2 ODerrGM. Inoltre, era necessario dimostrare che erano state adottate misure adeguate per evitare la presenza di tale materiale.

Attualmente l'UE ha autorizzato l'impiego di circa 50 prodotti OGM (mais, soia e colza) come derrate alimentari. Come in Svizzera, le tracce non intenzionali di tali OGM autorizzati nei prodotti convenzionali non devono essere caratterizzate se non superano il valore limite dello 0,9 per cento. Per quanto riguarda i residui non intenzionali di prodotti OGM non autorizzati, invece, nell'Unione europea vi è tolleranza zero, il che non crea pressoché problemi in quanto gli OGM più frequentemente utilizzati sono autorizzati nell'Unione europea. Nonostante la separazione del flusso di merci, in Svizzera possono spesso verificarsi mescolamenti involontari (ad es. in container) tra prodotti convenzionali e prodotti geneticamente modificati. Pertanto le derrate alimentari consegnate in Svizzera possono essere contaminate da tracce di prodotti OGM autorizzati nell'UE e di conseguenza non commercializzabili in Svizzera, se tali prodotti non sono elencati nell'allegato 2. Nel caso in cui venga rilevata una contaminazione non ammessa, l'importatore deve richiedere un'autorizzazione OGM per l'immissione sul mercato della derrata alimentare, distruggere la merce oppure riesportarla nell'UE.



Con questa revisione si creano i presupposti per poter tollerare in maniera più semplice in Svizzera come residui le tracce di OGM ammessi nell'UE come derrate alimentari. Visto che nell'UE durante la procedura di autorizzazione di OGM i rischi di un possibile pericolo per la salute vengono già valutati in maniera approfondita, come si esige anche in Svizzera, non è più necessario effettuare un'ulteriore valutazione dei rischi da parte dell'USAV nell'ambito di un inserimento di un prodotto OGM nell'elenco dei materiali tollerati (art. 6 cpv. 1 lett. c n. 2). Tuttavia, visto che i criteri per la valutazione dei pericoli ambientali dell'UE non corrispondono integralmente a quelli della Svizzera, continua ad essere necessaria una tale valutazione da parte dell'UFAM e la sua approvazione è il presupposto per poter inserire l'OGM nell'elenco dei materiali tollerati all'allegato 2 ODerrGM (art. 6 cpv. 2). È pertanto necessario continuare a presentare all'USAV un dossier completo per la perizia. Tuttavia, l'inserimento nell'elenco delle tolleranze è più rapido in questo modo.

Per riassumere, con questa revisione in futuro in Svizzera non si verificheranno più contaminazioni da OGM nelle materie prime o nelle derrate alimentari rispetto ad oggi, ma si creano piuttosto i presupposti per inserire più rapidamente le tolleranze nell'elenco dell'ordinanza al fine di mantenere le derrate alimentari commercializzabili nonostante un'eventuale contaminazione ed evitarne dunque la distruzione. Le contaminazioni da OGM continuano comunque a essere tollerate soltanto nel caso in cui è possibile dimostrare che sono stati adottati i provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tale materiale OGM (art. 32 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ODerr, RS 817.02).

II. Commento alle singole disposizioni

A causa della portata delle modifiche, l'ODerrGM sarà completamente rivista. Inoltre, si omettono tutti i titoli delle sezioni, in quanto l'ordinanza rimane chiara anche senza questa struttura.

Articolo 1

La lettera a corrisponde a livello materiale al diritto previgente, tuttavia si introduce ora la definizione di «OGM» e di «prodotto OGM». La lettera b corrisponde alla previgente lettera a^{bis}. Alla lettera c si aggiunge che i prodotti OGM autorizzati in altri Paesi possono essere commercializzati a determinate condizioni senza autorizzazione dell'USAV anche in Svizzera.

Le lettere d, e ed f corrispondono alle precedenti lettere b, c ed d.

Articolo 2

L'articolo 2 conteneva la definizione dei prodotti OGM, che sono già definiti nell'articolo 31 capoverso 1 ODerr. Pertanto, l'analogo articolo dell'ODerrGM può essere abrogato.

L'articolo 2 corrisponde ora al precedente articolo 3, sebbene siano stati adeguati il titolo dell'articolo e il riferimento all'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (lett. c).

Articolo 3

Questa disposizione corrisponde in linea di principio al precedente articolo 4 e disciplina le competenze dei diversi uffici nella valutazione e nell'esame di una domanda. L'USAV è l'ufficio responsabile: tiene conto delle valutazioni di autorità estere che seguono una procedura comparabile a quella prevista dall'ODerrGM (p. es. l'EFSA) e redige un rapporto. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) può valutare gli aspetti della domanda che concernono il suo ambito di competenza.



Articolo 4

Tranne che per due modifiche, questo articolo corrisponde al precedente articolo 5.

In futuro si rinuncia alla pubblicazione dell'autorizzazione e alla revoca dell'autorizzazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. La pubblicazione avverrà solo sul sito Internet dell'USAV.

Nel capoverso 1 è inoltre necessario un aggiornamento del rimando all'ODerr.

I capoversi 2–4 corrispondono ai precedenti capoversi 3–5.

Articolo 5

Questa disposizione corrisponde al precedente articolo 6.

Articolo 6

Capoverso 1: la procedura per la tolleranza di tracce non intenzionali di OGM deve essere semplificata. Se un'autorità estera ha giudicato l'idoneità dell'OGM all'impiego come derrate alimentari nell'ambito di una procedura comparabile a quella prevista dall'ODerr e dall'ODerrGM, l'USAV non deve più eseguire una valutazione supplementare del pericolo per la salute (cpv. 1 lett. c). Sarà ad esempio il caso dei prodotti OGM autorizzati nell'UE. Visto che i criteri per la valutazione dei pericoli ambientali dell'UE non corrispondono integralmente a quelli della Svizzera, l'UFAM continuerà a effettuare tale valutazione. Per la richiesta di inserimento nell'allegato 2 di una tolleranza di una derrata alimentare OGM autorizzata dall'UE è necessario presentare il dossier tecnico. Pertanto, da un lato l'USAV può, se necessario, accedere ai dati per escludere un pericolo per la salute (cpv. 1 lett. c), dall'altro lato l'UFAM può valutare un pericolo per l'ambiente ai sensi della legge sull'ingegneria genetica (LIG, RS 814.91) sulla base del dossier tecnico presentato.

Il valore limite dello 0,5 % nel capoverso 1 lettera a si riferisce alla quantità totale di contaminazione tollerabile per varietà di pianta: vale a dire che è ammessa la presenza massima totale dello 0,5 % in massa, per esempio per il mais OGM, indipendentemente da quante siano le varianti di mais geneticamente modificate presenti.

Capoverso 2: esso corrisponde a livello di contenuto al precedente capoverso 2 dell'articolo 6a.

Capoverso 3: rispetto alla regolamentazione vigente del capoverso 4 è necessario specificare che le limitazioni e i vincoli possono riferirsi anche ai prodotti di cui al capoverso 2, che sono in realtà già contemplati dal capoverso 1. La precisazione serve tuttavia a evitare eventuali incomprensioni.

Capoverso 4: il capoverso 4 equivale al capoverso 5 del previgente articolo 6a.

Poiché deve essere presentato un dossier tecnico per l'inserimento nell'elenco dell'allegato 2, spetta all'industria alimentare valutare quali prodotti OGM causano ostacoli rilevanti nel commercio di importazione e presentare una domanda di inserimento nell'elenco dei materiali tollerati per il prodotto in questione. Prima che esse possano essere inserite nell'allegato 2, l'UFAM deve poter escludere un pericolo per l'ambiente secondo lo stato della scienza e in base alla valutazione del dossier tecnico presentato (cfr. art. 6 cpv. 2).

A seconda dei casi, l'immissione sul mercato di derrate alimentari contaminate da OGM può essere soggetta a restrizioni o vincoli per escludere la possibilità di rischi per l'ambiente. In base allo stato delle conoscenze si stabilisce che la tolleranza della colza può avvenire solo con limitazioni, per esempio in maniera limitata alla colza senza capacità di riproduzione.



Articolo 7

Questa disposizione si basa sull'articolo 31 capoverso 6 ODerr. I prodotti OGM che possono essere immessi sul mercato in Svizzera senza autorizzazione dell'USAV sono elencati nell'allegato 3.

Articolo 8

Fatta eccezione per una modifica, l'articolo 8 corrisponde al previgente articolo 7 e disciplina la caratterizzazione per i prodotti OGM.

Nel capoverso 1 viene eliminata la menzione degli additivi. Il termine di derrata alimentare comprende tutte le sostanze o i prodotti destinati a essere assunti dall'uomo in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata o dai quali si può ragionevolmente attendere siffatta destinazione (cfr. art. 4 cpv. 1 LDerr). Pertanto, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici non devono più essere esplicitamente menzionati nel testo di ordinanza. Per i coadiuvanti tecnologici che non restano nelle derrate alimentari si applica l'articolo 4 capoverso 2 lettera c LDerr. Anch'essi sono considerati derrate alimentari.

Il capoverso 8 corrisponde al previgente capoverso 7^{bis} e disciplina che i cosiddetti fermentatori che vengono separati dagli OGM, depurati e chimicamente definiti non devono essere caratterizzati come OGM.

Il previgente capoverso 8 è abrogato. I requisiti per la menzione «senza OGM» sono ora disciplinati nell'ODerr (cfr. art. 37 cpv. 4 ODerr).

Il capoverso 9 rimane invariato.

Articolo 9

L'articolo 9 corrisponde al precedente articolo 8 e disciplina il contenuto della documentazione per i prodotti OGM. A causa della nuova definizione di derrata alimentare, nel capoverso 1 lettere a e b e nel capoverso 3 vengono stralciati gli additivi e i coadiuvanti tecnologici (si vedano i commenti all'art. 8).

Nel capoverso 1 lettera c è aggiornato il rimando. L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) è stata sostituita dall'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16).

Nel capoverso 2 è stato adeguato sotto il profilo linguistico il rimando al regolamento UE.

Articolo 10

Questo articolo corrisponde al previgente articolo 9.

Articolo 11

L'articolo 11 corrisponde al previgente articolo 10. Nella frase introduttiva è adeguato il rimando all'ODerr. Inoltre, sempre nella frase introduttiva e nella lettera a viene cancellata la menzione degli additivi. Per la motivazione vedi il commento all'articolo 8.

Articolo 12

L'articolo 12 corrisponde al previgente articolo 10a, a cui viene aggiunto un secondo capoverso. L'USAV deve poter prevedere disposizioni transitorie quando si aggiorna l'allegato 2.



Allegato 1

L'allegato 1 disciplina il contenuto della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 2 e corrisponde, a livello di contenuto, al diritto previgente. È stato adeguato soltanto il rimando al numero 1.9.

Allegato 2

Dopo aver ricevuto un dossier tecnico, l'USAV ha esaminato la domanda per includere la colza GT73 nell'elenco dei materiali tollerati dell'allegato 2 ODerrGM. L'USAV ha escluso un pericolo per la salute dovuto ai residui di colza GT73. Nel corso della prevista consultazione degli uffici, l'UFAM, tuttavia, non ha potuto escludere un possibile pericolo per l'ambiente. Sulla base di questa valutazione dell'UFAM, la colza GT73 viene inclusa nell'allegato 2 ODerrGM, con la limitazione che possono essere tollerati solo i residui senza capacità di riproduzione.

Allegato 3

Viene creato un nuovo allegato in cui sono elencate le condizioni per l'immissione in commercio di prodotti OGM senza autorizzazione. L'USAV pubblica su Internet l'elenco dei prodotti che possono essere immessi sul mercato senza autorizzazione dell'USAV.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Ci si aspetta che la nuova regolamentazione secondo cui possono essere tollerate in modo semplificato contaminazioni con prodotti OGM autorizzati nell'UE senza verifica di un possibile pericolo per la salute da parte dell'USAV porti uno sgravio di lieve entità per la valutazione dei residui di OGM.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

3. Ripercussioni sull'economia

Con le modifiche previste il diritto svizzero viene adeguato allo stato attuale della scienza e della tecnica e al diritto UE. L'adeguamento al diritto europeo agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.